



*Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia*

**Regolamento per la disciplina delle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di rilevanza europea**

Approvato dal CdA del 14/11/2024 verbale n. 13
Revisione approvata dal CdA del 29/06/2026
verbale n. 56

InnovaPuglia S.p.A.
Str. prov. Casamassima Km 3
70010 Valenzano BARI Italia
www.innova.puglia.it

Sommario

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Principi

Articolo 3 – Durata delle procedure

Articolo 4 -- Rotazione degli affidamenti

Articolo 4 bis – Eccezioni all'applicazione del principio di rotazione

Articolo 5 – Procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture in relazione all'importo del contratto e obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri sistemi telematici di acquisto per gli affidamenti di servizi e di forniture

Articolo 6 – Procedure di affidamento di contratti di importo inferiore ad euro 40.000 per lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione

Articolo 7 – Procedure di affidamento di contratti di importo superiore a 40.000 euro e inferiore ad euro 150.000,00 per lavori e ad euro 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione

Articolo 8 – Procedure di affidamento di contratti di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 per lavori e ad euro 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) d) ed e) del Codice.

Articolo 9 – Indagine di mercato e consultazione operatori economici.

Articolo 10 – Contenuto della lettera di invito

Articolo 11 - Avviso sui risultati delle procedure di affidamento

Articolo 12 - Le fasi successive all'affidamento

Articolo 13 - La stipula del contratto

Articolo 14 - Clausola di chiusura ed entrata in vigore

PREMESSA

InnovaPuglia S.p.A. è una Società *in house* soggetta a direzione e controllo del socio unico Regione Puglia.

Al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, la Regione Puglia ha designato la società *in house* InnovaPuglia S.p.A. quale Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (art. 9 D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e LR 1° agosto 2014, n. 37).

Nello specifico, il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia gestisce le attività di seguito indicate, previste dall'articolo 20, comma 3, della Legge regionale 1 agosto 2014, n. 37:

- a) stipula convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e accordi quadro di cui all'articolo 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) gestisce sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) gestisce le procedure di gara, svolgendo le attività ed i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 e degli articoli 37-38 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procedendo all'aggiudicazione del contratto;
- d) cura la gestione dell'albo dei fornitori "on line" di cui al Regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 22;
- e) assicura lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e dall'art. 39 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- f) assicura la continuità di esercizio, sviluppo e promozione del servizio telematico denominato EmpULIA.

Come disciplinato dall'art. 9 del DL 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014), tali attività sono svolte in favore delle strutture regionali, delle aziende e degli Enti del SSR ed erogate anche a favore dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 5, della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37:

- enti e agenzie regionali;
- enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni;
- ulteriori soggetti interessati di cui all'articolo art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nella sua qualità di centrale di committenza regionale - costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - e di centrale di acquisto territoriale ai sensi del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., opera a favore del territorio per la promozione del processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale.

InnovaPuglia S.p.A. fornisce, altresì, supporto tecnico alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT, nonché supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente documento (d'ora in avanti "Regolamento") disciplina le procedure di acquisto di beni, servizi e lavori, individuandole in relazione al valore economico delle stesse, così come riportate all'art. 5.

1. Disciplina, altresì, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di verifica dei requisiti in capo agli affidatari con riferimento alle procedure finalizzate all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea da parte di InnovaPuglia S.p.A., ai sensi degli artt. 48 ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo " Codice");
2. Le spese economali non sono disciplinate dal presente regolamento. Si specifica che per spese economali si intendono quelle acquisizioni di beni e/o di servizi per gli uffici e servizi che, per la loro natura di spesa minuta, non richiedono l'espletamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «*affidamento diretto*», l'affidamento del contratto, nei limiti ed alle condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a) e b) D.lgs. 36/2023, senza una procedura di gara, nel quale la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante su proposta del RUP;
 - b) «*procedure negoziate*», le procedure di affidamento di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 50, comma 1, lettere c), d), e) D.lgs. 36/2023 in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
 - c) «*contratti di appalto*» o «*appalti pubblici*», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto, con le modalità di cui all'art. 18, comma 1 D.lgs. 36/2023, tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
 - d) «*contraente uscente*», l'operatore economico affidatario di un precedente affidamento sottosoglia, nei termini specificati al successivo art. 3, comma 2 Regolamento. Oltre agli aggiudicatari di affidamenti selezionati mediante procedure aperte sono, altresì, esclusi dalla definizione di "contraente uscente" i soggetti selezionati sulla base di indagini di mercato.
4. Nel caso di contratti sotto-soglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, il RUP segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia europea, si tiene conto, a titolo esemplificativo:
 - a) del luogo dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - b) della prossimità del valore stimato dell'appalto alle soglie di rilevanza europea;
 - c) delle caratteristiche del mercato del settore oggetto dell'appalto
5. La pregressa partecipazione di operatori di altri Stati membri a procedure di affidamento già espletate, aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo, costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero
6. Per i contratti di importo superiore a 40.000,00 euro, nel caso di dubbio sulla sussistenza del predetto interesse, l'interesse transfrontaliero in relazione all'appalto si ritiene comunque accertato se, all'esito della pubblicazione da parte del RUP di un avviso di indagine di mercato sul profilo di committente per almeno quindici giorni, siano pervenute manifestazioni di interesse da parte di operatori di altri stati membri.
7. Il presente regolamento salvaguarda i profili organizzativi e contabili propri dell'ordinamento di InnovaPuglia spa.

Articolo 2 – Principi

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare l'esperimento di procedure di affidamento con modalità s
2. semplificate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli artt. 1-3 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "Codice").
3. Il presente Regolamento è finalizzato altresì a rendere effettiva l'applicazione dei principi di concorrenza tra gli operatori (con specifico riferimento alla rotazione degli affidamenti, declinato nel successivo art.3), di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
4. Il RUP assicura l'attuazione dei principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sottosoglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici alla misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale, al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali

Articolo 3- Durata delle procedure negoziate senza bando ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Dlgs 36/2023

1. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'All. I.3 del Codice, entro i seguenti termini:
 - a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita, l'aggiudicazione alla migliore offerta è disposta entro quattro mesi dall'invio degli inviti a offrire;
 - b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo, l'aggiudicazione alla migliore offerta è disposta entro tre mesi dall'invio degli inviti a offrire.
2. I termini di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo
3. Ove debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali, il RUP può, con proprio atto motivato, prorogare i termini di cui al comma 1 del presente articolo per un periodo non superiore a tre mesi. Il termine può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove il RUP certifichi, con atto motivato, la sussistenza di situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà o la particolare complessità della procedura, che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa.

Articolo 4 – Rotazione degli affidamenti

1. InnovaPuglia S.p.A. è tenuta al rispetto del principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Questo principio si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti consecutivi, ovvero quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
3. Nelle procedure negoziate, l'applicazione del principio di rotazione comporta il divieto di invitare l'operatore economico che abbia conseguito la precedente aggiudicazione. Il divieto non è esteso agli operatori economici che erano stati invitati alla precedente procedura negoziata, senza però conseguire l'aggiudicazione. Il principio non si applica quando il secondo affidamento è effettuato all'esito di procedure negoziate espletate all'esito di indagine di mercato, in cui non sono previsti

limiti al numero degli operatori economici. Il principio si applica invece quando la procedura negoziata è effettuata attraverso elenchi o albi, anche ove non sia previsto un criterio ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare.

4. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti aventi ad oggetto più prestazioni, i due successivi affidamenti non devono necessariamente essere identici tra di loro; nel caso di affidamenti non identici, ai fini dell'applicazione del principio, si considerano le prestazioni principali oggetto di ciascun affidamento.
5. Il principio di rotazione non trova applicazione nel caso di "sostanziale alterità qualitativa" delle prestazioni oggetto dei successivi affidamenti, ovvero di diversa natura delle prestazioni oggetto dei due affidamenti successivi e consecutivi.
6. Il principio di rotazione si applica quando l'appalto oggetto dell'affidamento rientra nello stesso settore merceologico di quello precedente. Per effettuare tale verifica, si fa riferimento al Sistema di classificazione Unico per gli appalti pubblici per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che ha dato origine al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (c.d. CPV) approvato con REG. (CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007, considerando il livello del CPV corrispondente "classi" (indicato dalle prime quattro cifre del codice - XXXX0000-Y)
7. Il principio di rotazione si applica quando due contratti consecutivi rientrano nella stessa fascia di importo. A tal fine, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, sono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico:

Per Servizi e forniture

FASCIA A	da € 5.000 fino a € 19.999,99
FASCIA B	da € 20.000 fino a € 39.999,99
FASCIA C	da € 40.000 fino a € 139.999,99
FASCIA D	da € 140.000 fino a soglia di rilevanza UE

Per i lavori

FASCIA A	da € 5.000 fino a € 99.999,99
FASCIA B	da € 100.000,00 fino a € 499.999,99
FASCIA C	da € 500.000,00 fino a € 1.499.999,99
FASCIA D	da € 1.500.000,00 fino a € 2.499.999,99
FASCIA E	da € 2.500.000,00 fino a € 3.499.999,99
FASCIA F	da € 3.500.000,00 fino a soglia di rilevanza UE

8. Tutti gli importi che precedono sono riferiti all'importo stimato dell'appalto, come calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice.
9. Esulano dall'applicazione del principio di rotazione le fattispecie nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano le seguenti fattispecie: 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del Codice; 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del Codice; 3) forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b), del Codice; 4) urgenza estrema ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del Codice, derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, tale per cui i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.

Articolo 4 bis – Eccezioni all'applicazione del principio di rotazione

1. Il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto solo in casi motivati dalla sussistenza di precisi requisiti che devono essere concorrenti e non alternativi tra loro: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto (ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Codice).
2. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00 (ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice).
3. Il principio di rotazione non si applica peraltro nei casi già disciplinati ai sensi dell'art. 4, comma 9 del Regolamento.
4. Il principio non si applica quando il secondo affidamento è effettuato all'esito di procedure negoziate espletate all'esito di indagine di mercato, in cui non sono previsti limiti al numero degli operatori economici.

Articolo 5 – Procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture in relazione all'importo del contratto e obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri sistemi telematici di acquisto per gli affidamenti di servizi e di forniture.

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee avviene, di regola, con le seguenti modalità:
 - a) per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 40.000,00 euro: affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, a un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse che ne comprovino l'idoneità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuato tra gli iscritti negli elenchi o albi di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - b) per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 40.000,00 e inferiore a 140.000,00 euro e gli importi di lavori inferiori a 150.000,00 : affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, a un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse che ne comprovino l'idoneità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuato tra gli iscritti negli elenchi o albi di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - c) per l'affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie europee e per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
 - d) per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione.

InnovaPuglia S.p.A ricorre, a seconda della tipologia di affidamento, alla piattaforma telematica di acquisto denominata EmPULIA, alle convenzioni e agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e al MePa

Articolo 6 - Procedure di affidamento di contratti di importo inferiore ad euro 40.000 per lavori servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura.

1. L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli operatori registrati sulle piattaforme telematiche ovvero tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
2. InnovaPuglia si riserva comunque con riferimento agli affidamenti di cui al comma precedente di procedere all'affidamento diretto previa consultazione di più operatori.

3. Ai sensi dell'art. 15 del Codice, la Stazione appaltante procede alla nomina del Responsabile Unico del Progetto (d'ora in avanti, per brevità, anche RUP) con determinazione del Direttore di Divisione competente.
4. Ai sensi dell'art. 18 del Codice, negli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante stipula il contratto sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, resa dall'operatore economico affidatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice. Il RUP effettua la verifica formale delle dichiarazioni rese.
5. Nei mesi di gennaio e luglio, la stazione appaltante, nella persona del Direttore della Divisione SARPULIA o suo delegato, individua un campione pari al 30% degli operatori economici affidatari nel semestre precedente per il complesso dei contratti affidati dalla Società. Il campione è individuato mediante sorteggio. Dell'avvenuto controllo a campione, la stazione appaltante dà atto con apposita determinazione dirigenziale, nella quale sono indicate le modalità di effettuazione del sorteggio e gli esiti del controllo.
6. Quando in conseguenza della verifica di cui al comma precedente non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il RUP procede obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice, alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento.
7. L'affidamento è effettuato tramite decisione a contrarre semplificata, a firma del Direttore competente, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, con la quale: a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento; b) individua il contraente e le ragioni della sua scelta, in base alle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; d) attesta il rispetto del principio di rotazione; e) approva le Condizioni previste nella documentazione di gara per la successiva sottoscrizione da parte dell'affidatario.
8. Dato l'importo esiguo dell'affidamento, non è richiesta la garanzia provvisoria.

Articolo 7 – Procedure di affidamento di contratti di importo superiore a 40.000 euro e inferiore ad euro 150.000,00 per lavori e ad euro 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura

1. Per gli affidamenti di contratti di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a euro 140.000,00, si procede con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) del Codice, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. InnovaPuglia si riserva comunque con riferimento agli affidamenti di cui al comma precedente di procedere all'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici.
3. L'affidamento diretto, anche nel caso di previa consultazione di più operatori economici, non implica l'esperimento di una procedura di gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta. La scelta del contraente avviene sulla base della valutazione della congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione proposta.
4. Ai sensi dell'art. 15 del Codice, la Stazione appaltante procede alla nomina del Responsabile Unico del Progetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore di Divisione competente.

5. Ove la stazione appaltante opti per la consultazione, invia una richiesta di preventivo a due o più operatori economici presenti negli elenchi della piattaforma digitale. Il termine per la presentazione dei preventivi non può essere inferiore a 3 giorni naturali e consecutivi, tenuto conto della complessità dell'affidamento e del tempo necessario per la preparazione dei preventivi stessi. Il RUP procede autonomamente alla valutazione dei preventivi. In presenza di preventivi di importo ritenuto eccessivamente basso o, comunque, anomalo rispetto alla qualità della prestazione offerta, il RUP può richiedere spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e la rapidità del contraddittorio. Resta esclusa, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, l'applicazione della c.d. esclusione automatica delle offerte anomale. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il prezzo offerto non appaia sufficiente a garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico.
6. La determina di affidamento deve individuare ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice: a) l'oggetto del contratto; b) l'assenza di interesse transfrontaliero; c) l'oggetto di affidamento; d) l'importo del contratto; e) i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, ai sensi dell'art. 58 del Codice; f) in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58, co. 2, del Codice, le ragioni della mancata suddivisione che, a titolo meramente esemplificativo, possono risiedere nell'importo economicamente esiguo dell'affidamento o nell'obiettivo di creare rilevanti economie di scala; g) le eventuali opzioni o rinnovi; h) i requisiti di carattere generale e, se necessari, i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; i) gli elementi essenziali del contratto; j) il procedimento seguito per l'individuazione del contraente, a seconda che la scelta sia stata o meno preceduta dalla consultazione di più operatori economici, precisando, in caso di consultazione, la modalità con cui gli operatori economici interpellati sono stati individuati; k) le ragioni della scelta del contraente individuato, con riferimento, tra l'altro, alla rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, a eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
7. La verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali è effettuata dal RUP, attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe) e per le verifiche residuali non disponibili sul FVOE, secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. Nella determina a contrarre la stazione appaltante dà altresì conto del rispetto del principio di rotazione, come disciplinato nel presente regolamento, e indica il nominativo del RUP, già nominato. Dopo l'adozione della determina a contrarre, la stazione appaltante, nelle more della stipula del contratto, può procedere ad esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali e, nel caso di mancata stipulazione, è tenuta a provvedere al rimborso a favore dell'affidatario delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

La Determina di affidamento deve in ogni caso contenere espressioni, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura pari al 5% per cento del valore del contratto.

Articolo 8 – Procedure di affidamento di contratti di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 per lavori e ad euro 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) d) ed e) del Codice.

Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Codice:

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del Codice avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
2. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 e fino alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del Codice avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.
3. L'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore ad euro 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie, di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
4. La procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'All. I.1. al Codice, consiste nella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici scelti e negozia le condizioni del contratto.
5. Gli operatori economici saranno individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Per la selezione degli operatori da invitare non si può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
6. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la determinazione a contrarre che individua, quale contenuto minimo:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
 - c) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
 - d) i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, ai sensi dell'art. 58 del Codice;
 - e) in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, le ragioni della mancata suddivisione che, a titolo meramente esemplificativo, possono risiedere nell'importo economicamente esiguo dell'affidamento o nell'obiettivo di creare rilevanti economie di scala;
 - f) l'importo stimato dell'affidamento, basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti della procedura;
 - g) ove si intenda effettuare una selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri stabiliti per l'individuazione degli operatori da invitare;
 - h) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - i) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
 - j) la motivazione in ordine alla eventuale richiesta della garanzia provvisoria e all'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.
7. Nella procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, con la precisazione che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'All. I.1 del Codice;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000,00 euro;

- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d) gli affidamenti di appalto integrato;
 - e) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
8. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
 - b) il RUP propone all'organo competente a disporre l'aggiudicazione la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
 - c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, il RUP può partecipare alla commissione giudicatrice, anche in qualità di presidente. I componenti la commissione giudicatrice rendono obbligatoriamente la dichiarazione vigente sulla insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione pubblicato nella pagina web dei dipendenti regionali per l'immediata fruizione. Tali dichiarazioni devono essere protocollate e restano acquisite agli atti della procedura.
9. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il RUP:
- a) propone all'organo competente a disporre l'aggiudicazione la nomina del seggio di gara, composto da almeno tre componenti individuati tra il personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) dell'art. 93, co. 5, del Codice;
 - b) per i soli contratti di appalto di lavori o servizi, prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - c) tenuto conto delle caratteristiche del contratto, indica il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'All. II.2 del Codice;
 - d) in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
10. Il termine di presentazione dell'offerta non può essere inferiore a sette giorni nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso o a dieci giorni nel caso di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In ogni caso, il RUP stabilisce i termini di presentazione dell'offerta tenendo conto della complessità dell'affidamento e del tempo necessario per la preparazione dell'offerta stessa.
11. Le indagini di mercato richiamate nei commi precedenti devono essere svolte con le modalità di cui al successivo art. 9.
12. Il RUP, prima di procedere all'affidamento, effettua le verifiche sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico sulla sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione di cui al Codice tramite il FVOE e per le verifiche residuali non disponibili sul FVOE secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Articolo 9 – Indagine di mercato e consultazione operatori economici

1. Nel caso di ricorso ad un'indagine di mercato, quest'ultima viene avviata mediante pubblicazione di un avviso a firma del RUP sul sito istituzionale di InnovaPuglia e sulla piattaforma telematica EmPULIA, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità anche aggiuntive. La durata della pubblicazione dell'avviso è, di regola, stabilita in quindici giorni, salvo urgenza. La pubblicazione dell'avviso deve avvenire anche sul sito istituzionale ANAC, come previsto dall'Allegato II, articolo 2, comma 2, del Codice.
2. Tale fase non può ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento dell'indagine di mercato, il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato dovrà indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con la stazione appaltante.
Se la stazione appaltante intende limitare il numero di operatori economici da invitare, deve indicare nella determina di indizione della procedura e nell'avviso di indagine di mercato, alternativamente:
 - a) il numero massimo di operatori che selezionerà per il successivo invito e i relativi criteri, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e rispettosi dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura non è consentito il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse;
 - b) le situazioni particolari che impediscono l'utilizzo del criterio di scelta di cui alla lett. a) e, quindi, la necessità di ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, rendendo tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio e adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non siano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lett. a), il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:
 - a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo triennio;
 - b) maggiore rating reputazionale, una volta reso operativo dall'ANAC ai sensi dell'art. 109 del Codice;
 - c) assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.
5. Nelle ipotesi in cui l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, la stazione appaltante procede secondo le seguenti modalità:
 - a) pubblica un avviso di indagine di mercato, di regola, per almeno quindici giorni sul sito istituzionale e nelle modalità e nei tempi stabiliti sulle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate;
 - b) invia l'invito a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano auto-dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente nella precedente procedura potrà partecipare e presentare l'offerta. Gli operatori economici selezionati ricevono la lettera di invito di cui al successivo articolo 9 sempre a mezzo della piattaforma telematica EmPULIA.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 4 del Codice, si può procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero con il criterio del prezzo più basso.
7. I risultati delle indagini di mercato sono formalizzati dalla stazione appaltante nella determinazione a contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Articolo -- 10 Contenuto della lettera di invito

1. La lettera di invito sarà inviata contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali del capo II del Titolo IV del codice, di idoneità professionale, tecnico organizzativi ed economico finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva;
 - c) le modalità ed il termine di presentazione dell'offerta nonché il periodo di validità della stessa;

- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 50 comma 4 del codice;
- f) nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g) la disciplina specifica del subappalto;
- h) (se strettamente indispensabile) il sopralluogo;
- i) la misura delle penali;
- l) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- m) le garanzie richieste;
- n) il nominativo del RUP;
- o) la disciplina dell'eventuale esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 54 del Codice;
- p) il capitolato tecnico con relativi allegati;
- q) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta;
- r) l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 11- Avviso sui risultati delle procedure di affidamento

1. Il RUP, all'esito dell'affidamento, pubblica l'avviso sui risultati della procedura sul portale istituzionale della stazione appaltante.
2. L'avviso indica: a) l'oggetto del contratto; b) nel caso di procedure negoziate di cui all'art. 50 comma 1, lett. c), d) ed e), il nominativo dei soggetti invitati; c) l'operatore economico individuato come contraente.

Articolo 12- Le fasi successive all'affidamento

1. Per i contratti di cui all'art. 7 di importo superiore a € 40.000 e per i contratti di cui all'art. 8, la stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'affidamento nelle modalità di cui all'art. 13.
2. Dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti e prima della stipula, la stazione appaltante può procedere ad esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. Ai sensi dell'All. I.4 al Codice, non trova applicazione l'imposta di bollo per importi contrattuali inferiori a 40.000,00 euro, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Superato l'importo di 40.000,00 trova applicazione l'imposta di bollo nella misura individuata dal succitato Allegato I.4 al Codice.

Articolo 13- La stipula del contratto

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 18 del Codice, la stipula avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito nel caso di procedura negoziata, fanno parte integrante del contratto.

2. Nel caso di O.D.A sul MePA per i contratti affidati ai sensi dell'art. 5, il contratto è perfezionato nel momento in cui l'ordine è sottoscritto digitalmente dal punto ordinante ricaricato sul portale MePA.

Articolo 14 - Clausola di chiusura ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.
2. Il presente Regolamento, approvato dal CdA, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di controlli sulle Società partecipate. Acquista efficacia decorso il termine previsto dalla normativa vigente. In caso di rilievi, richieste di modifiche o integrazioni formulati dalla suddetta struttura regionale, il Regolamento sarà trasmesso al CdA per le determinazioni di competenza.
Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito web aziendale, nella sezione «Società Trasparente».